

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

essere prestata alla raccolta dei dati degli anni 2007 e 2008 e successivamente la raccolta dei dati dovrebbe continuare su base regolare.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2004 la US Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato i risultati di un'indagine sulla presenza di furano nei prodotti che sono sottoposti a trattamento termico. Sono stati riscontrati livelli di furano in un certo numero di prodotti alimentari (ad esempio alimenti in contenitori di metallo o di vetro, alimenti per bambini, caffè, zuppe e salse, ecc.).
- (2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto che tali risultati costituissero una questione urgente e, il 7 dicembre 2004, ha redatto una relazione scientifica sul furano negli alimenti.
- (3) In tale relazione l'EFSA ha concluso che dai dati attualmente disponibili risulta che esiste una differenza relativamente piccola tra la possibile esposizione dell'uomo e le dosi che producono effetti cancerogeni negli animali da laboratorio e che una valutazione del rischio affidabile dovrebbe essere basata su ulteriori dati sia relativi alla tossicità che all'esposizione.
- (4) È necessario raccogliere dati affidabili nella Comunità europea relativamente ai livelli di furano nei prodotti alimentari sottoposti a trattamento termico, allo scopo di permettere all'EFSA di effettuare una valutazione affidabile del rischio. Una particolare attenzione dovrebbe
- (5) I dati raccolti dovrebbero riguardare i prodotti alimentari così come sono commercializzati, a prescindere da ogni ulteriore preparazione (ad esempio caffè in polvere, succhi, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo non riscaldati prima del consumo) e i prodotti alimentari così come vengono consumati, dopo un'ulteriore preparazione in laboratorio (ad esempio caffè pronto da bere, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo riscaldati prima del consumo). In quest'ultimo caso la preparazione dovrebbe seguire le istruzioni dell'etichetta, se disponibili. Gli alimenti preparati a casa sulla base di ingredienti freschi (ad esempio minestra di verdura preparata con verdure fresche, stufato di carne) non vanno sottoposti al presente programma di monitoraggio, in quanto gli effetti della preparazione e della cottura in casa sui livelli di furano nei prodotti alimentari potrebbe essere esaminata meglio in un progetto di ricerca.
- (6) Per assicurare che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto del campionamento, dovrebbero essere seguite le procedure di campionamento fissate nella parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari⁽¹⁾. Le analisi dei campioni dovrebbero essere effettuate in conformità con i punti 1 e 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7) È importante che i risultati analitici e le ulteriori informazioni specifiche necessarie per la valutazione di tali risultati vengano inviati regolarmente all'EFSA. Il formato delle relazioni sarà fissato dall'EFSA. L'EFSA assicurerà l'inserimento dei dati in una base dati,

RACCOMANDA:

- 1) Che gli Stati membri, durante gli anni 2007 e 2008, effettuino il monitoraggio della presenza di furano nei prodotti alimentari che sono stati sottoposti a trattamento termico. Il monitoraggio comprende prodotti alimentari così come sono commercializzati a prescindere da ogni ulteriore preparazione ⁽¹⁾ e prodotti alimentari così come sono consumati, dopo un'ulteriore preparazione in laboratorio ⁽²⁾.
- 2) Che gli Stati membri forniscano su base regolare all'EFSA i dati e le informazioni relative al monitoraggio, nel formato stabilito dall'EFSA.

3) Che gli Stati membri seguano i metodi di campionamento fissati nella parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 per assicurare che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento. La preparazione dei campioni prima dell'analisi va effettuata in modo tale da assicurare che il contenuto di furano nel campione non venga alterato.

4) Che gli Stati membri effettuino le analisi relative al furano in conformità con i punti 1 e 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Prodotti alimentari così come sono commercializzati a prescindere da un'ulteriore preparazione, ad esempio caffè in polvere, succhi, prodotti alimentari in contenitori di metallo o di vetro non riscaldati prima del consumo.

⁽²⁾ Prodotti alimentari così come sono consumati, dopo un'ulteriore preparazione in laboratorio, ad esempio caffè pronto da bere, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo riscaldati prima del consumo. La preparazione dovrebbe seguire le istruzioni dell'etichetta, se disponibili. Gli alimenti preparati in casa sulla base di ingredienti freschi (ad esempio zuppa di verdure con verdure fresche, stufato di carne) non rientrano nel presente programma di monitoraggio.